



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:

PALMA ROMEO ERMENEGILDO, Giudice monocratico

in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1153/2025 depositato il 01/05/2025

proposto da

Difeso da

Salvatore Astuto - STTSVT75D26A089M

ed elettivamente domiciliato presso studiolegaleastuto@avvocatiagrigento.it

contro

Comune di Porto Empedocle

elettivamente domiciliato presso comune.portoempedocle@pec.it

Ag.entrare - Riscossione - Agrigento

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250002153686000 TARI 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1903/2025 depositato il

24/12/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti eccepisce la costituzione di ADER ed insiste sulla condanna alle spese.

Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente impugna cartella di pagamento n. 291 2025 00021536 86 000 relativa a credito per TARI TEFA 2016 Comune di Porto Empedocle e ne deduce l'illegittimità, tra gli altri motivi, per la mancata notifica degli atti prodromici nonché per decadenza dall'esercizio del diritto di credito.

Nell'atto di costituzione in giudizio l'Ader eccepisce il difetto di legittimazione passiva in ordine ai profili di merito che attengono alla pretesa tributaria per attività posta in essere dall'ente titolare del credito, conferma la legittimità dell'atto e della procedura di riscossione posta in essere e chiede il rigetto della domanda.

Pur regolarmente chiamato in giudizio (cfr. referto consegna pec:"IL giorno 04/04/2025 alle ore 00:29:11 (+0200) il messaggio "notificazione ricorso tributario proposto dal Sig. [REDACTED] contro Agenzia delle Entrate Riscossione e nei confronti del Comune di Porto Empedocle" proveniente da "studiolegaleastuto@avvocatiagrigento.it" ed indirizzato a "comune.portoempedocle@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione") nulla il Comune di Porto Empedocle ha prodotto e/o dedotto a confutazione dei motivi di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A fronte della contestazione della mancata notifica di atti prodromici di accertamento sottesi all'ingiunzione contenuta nella cartella oggi in contestazione nessuna prova documentale è riversata in atti a confutazione del motivo di ricorso.

In proposito (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 4856/2025 e n. 30821/2024) v'è evidenziato che in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale degli atti strumentali all'esazione del carico tributario, formalizzato nella tempestiva e regolare notifica.

La finalità è quella di assicurare attraverso il rispetto dell'ordinata cadenza degli adempimenti e dell'invio degli atti nella sequenza prevista dalla procedura di accertamento/riscossione un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Nella specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza atteso che il Comune di Porto Empedocle non ha dato prova della notifica di atti di accertamento di cui la cartella costituisce atto successivo e funzionalmente collegato.

Ne consegue ulteriormente che va dichiarata la decadenza del Comune di Porto Empedocle dalla potestà di accertare i tributi essendo l'annualità di riferimento il 2016 ed essendo quello oggi impugnato il primo atto di esazione dei tributi comunque intervenuto oltre il termine quinquennale di legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Condanna il Comune di Porto Empedocle al pagamento delle spese che liquida in euro [REDACTED]